



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 163 C.D.T. 13 DEL 05 NOVEMBRE 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@lnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Roberto Vilardo e Gianfranco Vallelunga, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 05 novembre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento 18/A

A.S.D. Igea Virtus Barcellona (Ba) avverso squalifica per tre gare del calciatore Ravidà Marco - Gara Eccellenza gir.B A.C.D. Città di Vittoria/A.S.D. Igea Virtus Barcellona del 27/10/2013 – Comunicato Ufficiale n.160 del 31/10/2013.

La società sopra indicata inoltra appello avverso il provvedimento indicato in epigrafe sostenendo eccessiva la sanzione determinata dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del proprio tesserato.

L'appellante ha esposto la propria versione dei fatti, sostenendo che il gesto contestato al proprio tesserato era consistito nel solo atto di divincolarsi dalla pressione cui lo sottoponeva un avversario durante un'azione di gioco. Quest'ultimo, subito dopo, inscenava un'esagerata manfrina, senza avere riportato alcun danno fisico.

La A.S.D. Igea Virtus Barcellona chiede pertanto la riduzione della sanzione impugnata, eccessivamente sanzionata dal giudice di prime cure.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia che la versione dei fatti esposta dalla appellante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara che, come noto, godono di fede privilegiata ex art.35 n.1 punto 1.1 del C.G.S. Dichiara infatti l'assistente arbitro nel

proprio rapporto che *“al 43’ del primo tempo il n.3 Ravidà Marco della società A.S.D. Igea Virtus Barcellona ha colpito con una forte gomitata all’altezza del viso il n.7 D’Agosta Fabio della società locale A.C.D. Città di Vittoria”*.

Dunque non si è trattato di un gesto scomposto, come sostenuto dalla appellante, quanto piuttosto di *“condotta violenta nei confronti di calciatori avversari”* sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale con il minimo edittale previsto dall’art.19 comma 4 lettera b) del C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Igea Virtus Barcellona, con addebito di tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento 19/A

Appello A.S.D. Real Calcio (Pa) Avverso ammenda di € 500,00, squalifica del campo per due gare, squalifica fino al 26/10/2018 del calciatore Palumbo Giovanni e inibizione fino al 20/12/2013 a carico del dirigente Raia Salvatore - Gara Campionato Regionale C5 Real Calcio/ Futsal Peloro del 26/10/2013 – C.U. n. 157/26 C5 del 30/10/2013.

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.S.D. Real Calcio ha impugnato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale riportate in epigrafe.

La Società in questione, qui molto in sintesi, nega che qualche tifoso possa essere venuto a contatto con il direttore di gara per commettere i fatti addebitati alla società, tanto meno una sostenitrice, e nega altresì che l’arbitro abbia subito un pugno alla testa, bensì una manata infertagli da una persona poco civile subito allontanata dai dirigenti locali. Quanto alla sanzione a carico del dirigente sig. Salvatore Raia la società appellante insiste nel ritenere che possa essersi trattato di uno scambio di persona, mentre per ciò che concerne la squalifica a carico del sig. Giovanni Palumbo la società appellante ritiene che sia *“troppo elevata”* posto che il calciatore ha si preso al mento il direttore di gara all’atto dell’espulsione, ma lo ha subito lasciato, allontanandosi con immediatezza dal terreno di gioco e non essendo venuto più a contatto con l’arbitro neppure a fine gara, anche perché impeditovi dal pronto intervento del dirigente sig. Salvatore Vallelunga.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva preliminarmente che il giudizio in questione si svolge soltanto sulla base degli atti ufficiali di gara e che il rapporto dell’arbitro, ai sensi dell’art. 35 commi 1.1 e 2.1 del C.G.S., costituisce piena prova del comportamento dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare.

In tale rapporto è dato leggere con chiarezza e senza alcuna contraddizione che taluni sostenitori della A.S.D. Real Calcio nel corso del secondo tempo hanno ripetutamente attinto con sputi l’arbitro. Peraltro già alla fine del primo tempo, mentre l’arbitro faceva rientro nel proprio spogliatoio, veniva affrontato da un sostenitore locale, il quale assumeva un comportamento minaccioso nei riguardi del direttore di gara ma veniva prontamente fermato e allontanato.

Ancora, al termine della gara, mentre l’arbitro rientrava nello spogliatoio, notava la presenza di numerosi tifosi della A.S.D. Real Calcio che sostavano minacciosi dinanzi alla porta degli spogliatoi ed è lì che stesso veniva dapprima colpito da una sostenitrice di detta società con un calcio alla coscia sinistra e subito dopo da un pugno alla testa sferratagli da un altro sostenitore della predetta tifoseria, che gli causava forte dolore.

Quanto sopra risulta comprovato dalla certificazione medica rilasciata lo stesso 26/10/2013 dal pronto soccorso dell’ASP di Enna dal quale si rileva che le lesioni riscontrate a seguito di visita medica consistevano in una ematoma alla regione parietale sinistra ed alla regione laterale della coscia.

Per ciò che attiene alla posizione del calciatore sig. Giovanni Palumbo, emerge in referto che questi non solo all'atto dell'espulsione afferrava con forza al volto il direttore di gara, procurandogli dolore, ma assumeva nel contempo un comportamento altamente minaccioso. Inoltre lo stesso calciatore, al termine della gara, si dirigeva ancora una volta con fare minaccioso nei confronti dell'arbitro e con forza si divincolava dalla trattenuta di un dirigente che cercava di bloccarlo. Raggiunto l'arbitro, lo colpiva con un violento calcio anch'esso sferrato alla coscia sinistra.

Infine, per ciò che attiene la posizione del sig. Salvatore Raia, non si rinviene dagli atti ufficiali il lamentato scambio di persona, in quanto con certezza l'arbitro ha individuato il dirigente medesimo quale autore del comportamento minaccioso assunto.

In ragione di quanto sopra il ricorso può trovare solo parziale accoglimento, con riferimento alle sanzioni della squalifica del campo e della inibizione al dirigente, che devono essere rideterminate in termini più equi in rapporto ai fatti addebitati, così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, determina in una giornata la squalifica del campo di gioco della A.S.D. Real Calcio così come ridetermina fino al 30/11/2013 l'inibizione a carico del dirigente sig. Salvatore Raia. Conferma nel resto i provvedimenti assunti in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale.

Per l'effetto, senza addebito di tassa reclamo.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Roberto Vilardo e Gianfranco Vallelunga, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 05 novembre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento 106/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Pellegrino Natale n.q. di dirigente della U.S.D. Atletico Catania
Società U.S.D. Atletico Catania

La Procura Federale con nota 1272/pf 11-12/GS/reg del 08/02/2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- della violazione di cui all'art. 1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1) e 61 N.O.I.F., da iscriversi al tesserato;
- della violazione di cui all'art. 4, comma 2 del C.G.S., per responsabilità oggettiva derivante alla Società dalla violazione ascritta al tesserato.

Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare al tesserato la sanzione della inibizione per mesi sei ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano inequivocabilmente responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare emerge che in occasione di n° 2 gare del campionato regionale di Eccellenza 2011/2012, indicate in deferimento, la U.S.D. Atletico Catania utilizzava quale tecnico il Sig. Pandolfo Ignazio, iscritto nelle distinte quale allenatore, senza che lo stesso risultasse tesserato per la Società in questione.

Va precisato che la richiesta di tesseramento del tecnico Sig. Pandolfo Ignazio da parte della U.S.D. Atletico Catania, per quanto riguarda la s.s. 2011-2012, non risulta perfezionata poiché respinta, mancando il prescritto versamento della quota annuale.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:
al Sig. Pellegrino Natale la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi due;

alla Società U.S.D. Atletico Catania l'ammenda di € 400,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 107/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig.ra Benforte Angela n.q. di presidente della A.S.D. Città di Casteldaccia

Società A.S.D. Città di Casteldaccia

La Procura Federale con nota 1274/pf 11-12/GS/reg del 11/02/2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- della violazione di cui all'art. 1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1) e 61 N.O.I.F., da iscriversi al tesserato;
- della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S., per responsabilità diretta derivante alla Società dalla violazione ascritta al tesserato.

Per la società è comparso all'udienza dibattimentale il dirigente Sig. Benforte Sebastiano, il quale ha sostenuto di non ritenere la società responsabile degli addebiti contestati, trattandosi di fattispecie originarie da un inadempimento ascrivibile esclusivamente all'allenatore.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare al tesserato la sanzione della inibizione per mesi tre ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 800,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano inequivocabilmente responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare emerge che in occasione di n° 2 gare del campionato regionale di Promozione 2011/2012 indicate in deferimento, la A.S.D. Città di Casteldaccia utilizzava quale tecnico il Sig. Comito Giovanni, iscritto nelle distinte quale allenatore, senza che lo stesso risultasse in alcun modo tesserato per la Società in questione. Va precisato che la richiesta di tesseramento del tecnico Sig. Comito Giovanni da parte della A.S.D. Città di Casteldaccia, per quanto riguarda la s.s. 2011-2012, non emerge essere stata perfezionata per omesso versamento della quota annuale.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:
alla Sig.ra Benforte Angela la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi tre;

alla Società A.S.D. Città di Casteldaccia l'ammenda di € 300,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 109/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Siracusa Federico n.q. di dirigente della U.S.D. Ghibellina
Società U.S.D. Ghibellina

La Procura Federale con nota 1276/pf 11-12/GS/reg del 15/02/2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- della violazione di cui all'art. 1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli in riferimento agli artt. 38 comma 1) e 61 N.O.I.F., da iscriversi al tesserato;
- della violazione di cui all'art. 4, comma 2 del C.G.S., per responsabilità oggettiva derivante alla Società dalla violazione ascritta al tesserato.

Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare al tesserato la sanzione della inibizione per mesi tre ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 600,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano inequivocabilmente responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare emerge che in occasione di n° 2 gare del campionato regionale di 1ª categoria 2011/2012 indicate in deferimento, la U.S.D. Ghibellina utilizzava quale tecnico il Sig. Tomarchio Mariano, senza che lo stesso risultasse in alcun modo tesserato per la Società in questione.

Va precisato che la richiesta di tesseramento del tecnico Sig. Tomarchio Mariano da parte della U.S.D. Ghibellina, per quanto riguarda la s.s. 2011-2012, non veniva per omesso versamento delle quote annuali relative agli anni da 2008 a 2012.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

al Sig. Siracusa Federico la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno;
alla Società U.S.D. Ghibellina l'ammenda di € 250,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n. 119/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Angileri Sebastiano (Tesserato A.S.D. Città di Petrosino all'epoca dei fatti)
Società A.S.D. Citta' Di Petrosino

La Procura Federale, con nota 1481 /717 pf12-13/GT/dl del 04 ottobre 2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Sebastiano Angileri (tesserato all'epoca dei fatti della A.S.D. Città di Petrosino) per rispondere sia della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., per avere sottoscritto una autodichiarazione non veridica al fine di fare revocare la squalifica inflitta al tesserato Rubino Salvatore, sia per avere sostenuto innanzi al collaboratore della Procura Federale circostanze non veritiere, sempre con la stessa

finalità, addossandosi la responsabilità per l'aggressione ai danni dell'arbitro sig. Francesco Piccichè, contrariamente a quanto effettivamente accaduto.

Con il medesimo provvedimento la Procura Federale ha altresì deferito la Società A.S.D. Città di Petrosino a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S.

Le parti deferite, pur ritualmente convocate per la trattazione del procedimento, non sono comparse all'udienza dibattimentale, né hanno fatto pervenire memorie difensive o documenti a discolta. Il rappresentante della Procura Federale ha invece formulato le proprie conclusioni chiedendo di ritenere le parti deferite responsabili di quanto loro addebitato e di applicare al Sig. Angileri Sebastiano la inibizione per anni uno ed alla A.S.D. Città di Petrosino l'ammenda di € 1.500,00.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che le parti deferite siano da considerare responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare risulta provato e confermato che il sig. Sebastiano Angileri, dopo avere sottoscritto la dichiarazione con cui si autoaccusava dell'aggressione all'arbitro della gara Lib. Marsala/Città di Petrosino del 12/01/2013, reiterava tale dichiarazione dinanzi al collaboratore della Procura Federale, ed aggiungeva, a conforto della propria dichiarazione di colpevolezza, che al momento dell'aggressione il suo abbigliamento consisteva in una felpa, in un paio di jeans e scarpette sportive con suola di gomma.

Quanto riferito dal predetto non risulta corrispondere alla realtà dei fatti, atteso che al momento dell'aggressione del direttore di gara nessun estraneo risulta essere entrato sul terreno di gioco (vedasi dichiarazione del dirigente della Lib. Marsala sig. Vito Massimiliano Casano e quanto riferito dallo stesso sig. Salvatore Rubino, capitano del Città di Petrosino). Inoltre la mendacità delle dichiarazioni rese dal sig. Sebastiano Angileri emerge dal fatto che la ferita subita dal direttore di gara e certificata dalla ASP di Trapani non risulta compatibile con le affermazioni del soggetto deferito. Infatti quest'ultimo asserisce che al momento dell'aggressione indossava delle scarpette sportive con suola di gomma, senza alcuna protuberanza. Di contro dalla lettura del referto medico si evince che il direttore di gara ha subito una lesione "con la presenza di cinque piccole chiazze di ecchimosi al polpaccio sinistro", il che presuppone che l'autore del gesto indossasse delle scarpe da calcio.

All'accertata responsabilità del sig. Sebastiano Angileri consegue la responsabilità oggettiva della società deferita. Le sanzioni vanno applicate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: anno uno di inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., a carico del sig. Angileri Sebastiano, tesserato all'epoca dei fatti della A.S.D. Città di Petrosino;

ammenda di € 800,00 alla A.S.D. Città di Petrosino.

La presente decisione va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 05 novembre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n°82/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Nuova Trinacria Gela

Sig. Ministeri Emanuele Antonio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di C5 serie C2 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 24/07/2013 prot. 11.129 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 120,00 alla società A.S.D. Nuova Trinacria Gela;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Ministeri Emanuele Antonio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Comandatore Gianluca Emanuele, Italiano Andrea, Lo Nigro Angelo, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°83/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. Dil. Atletico Villafranca

Sig. Picciolo Giacomo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di C5 serie C2 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 24/07/2013 prot. 11.130 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 240,00 alla società Pol. Dil. Atletico Villafranca;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Picciolo Giacomo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Accardi Dario, Dario Cucinotta, Giuseppe Di Meo, Marco Mazzeo, Pietro Pino, Andrea Saraniti, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°84/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società S.S. Imbro Meraco

Sig. Imbro Sergio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di C5 serie C2 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 24/07/2013 prot. 11.131 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 640,00 alla società S.S. Imbro Meraco ;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Imbro Sergio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Angelo Tenda, Carlo Scariolo, Damiano Gurgiullo, Sebastiano Fonte, Salvatore Antonio Albi, Alfonso Denis, Damiano Bazzano, Alessandro Cammuca, Dario Cataudella, Davide De Caro, Gianluca Conti, Claudio Conti, Sebastiano LaRosa, Cristian Melluzzo, Antonio Todaro, Davide Villardita, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°85/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Futsal Pattese

Sig. Canduci Nunzio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di C5 serie C2 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 26/07/2013 prot. 11.138 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno inviato memorie difensive allegando regolari certificati medici dei calciatori Tindaro Calderone, Samuele Gullo e Simone Papa, comprovanti l'avvenuto adempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva del calciatore Tinuccio Accordino. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Tindaro Calderone, Samuele Gullo e Simone Papa e applica:

l'ammenda di € 40,00 alla società A.S.D. Futsal Pattese;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Canduci Nunzio (in prosecuzione alla inibizione già in corso);

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico del calciatore Tinuccio Accordino tesserato per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°86/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Atenea Futsal Agrigento (dal 14/02/2013 cessate tutte le attività)

Sig. Contino Giovanni (Presidente all'epoca dei fatti)

N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di C5 Serie C1 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 26/07/2013 prot. 11.139 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la Atenea Futsal Agrigento dal 14/02/2013 ha cessate tutte le attività, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Contino Giovanni;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bacino Lauro Francesco, Francesco Di Discordia, Raimondo Eccelso, Ercole Graceffo, Giuseppe Graci, Manuele Giglione, Angelo Tobia, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°87/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Atletico Canicattì 5

Sig. Oliveri Antonino (Presidente all'epoca dei fatti)

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di C5 serie C2 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 26/07/2013 prot. 11.140 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 240,00 alla società A.S.D. Atletico Canicattì 5;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Oliveri Antonino;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Gaetano Attardo, Diego Cummo, Calogero Reina, Carmelo Restivo n.1979, Carmelo Restivo n.1982, Giuseppe Manlio Terrana , tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°88/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Borgata Terrenove

Sig. Errante Vincenzo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di C5 serie C2 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 26/07/2013 prot. 11.141 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 160,00 alla società A.S.D. Borgata Terrenove;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Errante Vincenzo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Francesco Dilluvio, Melchiorre Patti, Giampiero Puleo, Flavio Spartano, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°89/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. CP Atletico San Josef

Sig. Giannola Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di C5 serie C2 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 26/07/2013 prot. 11.142 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 200,00 alla società A.S.D. CP Atletico San Josef;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Giannola Giuseppe;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Salvatore Cordaro, Francesco Di Marco, Andrea Frisco, Serafino Gagliano, Giuseppe Parisi, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°90/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Euroclub Italia

Sig. Gugliotta Filippo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di C5 serie C2 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 26/07/2013 prot. 11.143 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 120,00 alla società A.S.D. Euroclub Italia;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Gugliotta Filippo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Arena Mario, D'Amico Carmelo, Peluso Luca, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 05/11/2013

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**